



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – PESCARA

Piazza della Marina, n° 1 – 65126 – PESCARA – Tel. n° 085/694040
e-mail: cppescara@mit.gov.it – P.E.C.: dm.pescara@pec.mit.gov.it - u.r.l.: guardiacostiera.gov.it/portale/home

ORDINANZA
FUOCHI PIROTECNICI

- Località: **Montesilvano (PE)**
- Data: **22 agosto 2026**
- Organizzatore: **Sig. DAZIANI Carmine - Pirotecnica Allevi Srl**
- Cell.: **328/8190530 – 329/3287703**
- E-mail: pirotecnicaallevisrl@pec.it

Il Capo del Circondario e Comandante del Porto di Pescara:

- VISTA:** l'istanza assunta a prot. n. 22680 in data 26 luglio 2026 della Pirotecnica Allevi Srl., d'ora in avanti denominata "Organizzatore", con la quale si chiede l'interdizione dello specchio acqueo prospiciente il tratto di arenile situato tra lo stabilimento balneare "Bagni Luca" e l'ex Pronto Soccorso, nel comune di Montesilvano, per il giorno 22 agosto 2026 con inizio alle ore 23.30 circa, per l'accensione di kg 120 di fuochi a terra;
- VISTA:** la certificazione d'idoneità alla fabbricazione ed accensione di fuochi artificiali prot. n. 1482/7°, 2° settore rilasciata dalla Prefettura di Chieti in data 16.03.1993;
- VISTA:** l'autorizzazione prot. n. 100283/2024/Area bis1 in data 06.08.2026 della Prefettura di Bologna al trasporto di prodotti esplosivi della 4ª e 5ª categoria;
- VISTA:** l'Assicurazione responsabilità civile verso terzi GENERALI n. 410697638 in data 10.10.2026 in corso di validità;
- VISTA:** l'Autorizzazione all'occupazione dell'area demaniale marittima spiaggia libera SL_10 per l'evento "Fuochi d'artificio sul Mare" rilasciata dal Comune di Montesilvano e assunta al protocollo al n° 25285 del 18.08.2026;
- VISTA:** l'Ordinanza Sindacale n. 67 del 18.08.2026 relativa all'interdizione del tratto di arenile prospiciente la spiaggia libera SL_10 per l'evento "FUOCHI D'ARTIFICIO SUL MARE" per l'accensione di fuochi pirotecnici nel giorno 22.08.2026, assunta al prot. n. 25409 in data 18.08.2026;

- VISTO:** il Nulla Osta rilasciato dall'ENAC n. 133033-P in data 18.08.2026;
- VISTA:** l'autorizzazione n° 55/2026 del 20.08.2026 rilasciata dal S.U.A.P. di Montesilvano e assunta al nostro protocollo al n°25622 in data 20.08.2025, inerente all'accensione dei fuochi pirotecnici.
- VISTA:** l'Ordinanza Balneare anno 2026 della Regione Abruzzo, approvata con la Determinazione n.4524/26 DPC032/67 del 11 marzo 2026;
- VISTA:** l'Ordinanza di Sicurezza Balneare di questa Capitaneria di Porto n. 46/2026 in data 08 maggio 2026 e ss.mm.ii.;
- RITENUTO** necessario emanare apposite direttive finalizzate a garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;
- VISTI:** gli artt. 28, 30, 81, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);

RENDE NOTO

che dalle ore 23:30 del giorno 22 agosto 2026, alle ore 01:00 del giorno 23 agosto 2026, la zona di mare prospiciente il tratto di arenile situato tra lo stabilimento balneare "Bagni Luca" e l'ex Pronto Soccorso del Comune di Montesilvano (PE), precisamente entro un raggio di 500 metri dal punto di coordinate geografiche (WGS-84)

Lat. 42°30'51.48" N - Long. 14°09'55.72" E,

meglio evidenziata nello stralcio planimetrico che è parte integrante della presente ordinanza, sarà interessata da uno spettacolo pirotecnico.

ORDINA

Art.1

(Interdizione)

Nei tempi e nella zona di mare di cui al rende noto, **è vietato:**

- a) ancorare e sostare;
- b) praticare la balneazione;
- c) effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- d) svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- e) svolgere qualunque attività connessa ai pubblici usi del mare.

Art. 2

(Obblighi dell'organizzatore)

L'organizzatore dovrà comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Pescara, prima dell'inizio dell'evento, il nominativo del Direttore/Responsabile dello spettacolo pirotecnico e successivamente comunicare via radio/telefono l'inizio effettivo dei fuochi.

Al termine, lo stesso dovrà darne comunicazione con le medesime modalità alla Sala Operativa di questa Capitaneria di porto.

È altresì obbligo del Direttore/Responsabile della manifestazione, in caso di avverse condizioni meteo-marine non compatibili con il regolare svolgimento dello spettacolo pirotecnico, che possano compromettere lo svolgimento in sicurezza dello stesso, sospendere o interrompere le attività e consentirne la eventuale ripresa solo ed esclusivamente a fronte di un netto ed evidente miglioramento delle condizioni stesse.

In ogni caso dovranno essere costantemente verificate le condizioni meteomarine in zona e dovrà essere comunicato alla Sala Operativa l'annullamento della manifestazione stessa in qualunque momento e per qualunque motivo sia disposto.

L'organizzatore dovrà attenersi alle prescrizioni riportate nell'autorizzazione n° 55/2026 del 20.08.2026 rilasciata dalla Autorità locale di P.S. ed in premessa citata predisponendo idoneo servizio di sorveglianza e assistenza ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica ed al termine della manifestazione dovrà bonificare l'area interessata dallo sparo fuochi.

L'organizzatore dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente prima dell'inizio della manifestazione.

Art. 3

(deroghe)

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- ✓ le unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia, nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;

Tutte le unità, che a qualunque titolo accedono all'interno gli specchi acquei interessati dalle operazioni di cui al "rende noto", sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico col recapito **1530** o via VHF per le situazioni di emergenza utilizzando il canale VHF marino 16 e 72 per le comunicazioni ordinarie.

ART. 4

I contravventori alla presente ordinanza:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della Legge 08 Luglio 2003, n. 172";
- b) negli altri casi, si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione e le sanzioni previste dall'art. 1164 C.N. sempre che il fatto non costituisca diverso o più grave reato.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e con l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it, nonché con l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

P. IL COMANDANTE
CA (CP) Pil. Daniele GIANNELLI t.a.
C.V. (CP) Piercarlo DI DOMENICO

Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo
2005 n. 82 e norme collegate.

Firmato Digitalmente da/Signed by:
PIERCARLO DI DOMENICO

In Data/On Date:
venerdì 21 agosto 2026 10:34:35

PLANIMETRIA ALLEGATA ALL'ORDINANZA

PLANIMETRIA ALLEGATA ALL'ORDINANZA

Scrivi una descrizione per la tua mappa.

Legenda

- Elemento 1
- Elemento 2
- Elemento 3
- Elemento 4
- Elemento 5
- Elemento 6
- Hotel Side

